Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Ministero del tesoro:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1982, n. **914**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Salvo quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983 ».

Dopo l'articolo 1 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni e alle province in applicazione del primo comma dell'articolo 13 del richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste dall'articolo 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, in misura non superiore alle erogazioni stesse.

L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — ROGNONI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **915**.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

Art. 1.

Principi generali

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquina-

mento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2.

Classificazione rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; bricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera *e*), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

f) agli esplosivi.

Art. 3.

Obblighi dello smaltimento dei rifiuti

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.

Compete, altresì, ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 4.

Competenze dello Stato

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiu-

ti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunità economiche europee.

Art. 5.
Comitato interministeriale

Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.

Art. 6.
Competenze delle regioni

Alle regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I piani debbono prevedere:

i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;

per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone può essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62;

c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera *c*);

e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 4.

I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;

f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.
Competenze delle province

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8.
Competenze dei comuni

I comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d*).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto *a*);

c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera *e*) del precedente art. 6.

Art. 9.

Divieto di abbandono dei rifiuti

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 10.

~~*Autorizzazione per la discarica*~~

La discarica non autorizzata è vietata.

I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5) dell'art. 2 e gli enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera *d*).

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:

la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;

i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati in essa;

le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alla discarica;

le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la [illegible] della acque di falda interessate;

la durata massima dell'esercizio della discarica;

le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

Art. 11.

Accessi ed ispezioni

Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorità di controllo, nonché trasmettere, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.

Art. 12.

Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanità.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Titolo II

REGIME DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 13.

Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti

I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 14.

Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.

Art. 15.

Veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera *a*).

Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

Titolo III

Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Art. 16.

Autorizzazioni

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per:

a) la raccolta ed il trasporto;
b) lo stoccaggio provvisorio;
c) il trattamento;
d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto *a*) deve essere accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto *b*) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto *c*) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto *d*) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione deve, tra l'altro, essere indicato:

l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;

le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica controllata anche dopo la sua chiusura;

la durata massima dell'esercizio della discarica;

le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.

Art. 17.

Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni

Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

Art. 18.

Documenti per il trasporto

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti — colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico — dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.

Art. 19.

Registri di carico e scarico

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

per gli impanti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;

per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;

per le imprese di trasposto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 20.

Costi

Ai costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si applica il disposto dell'art. 13.

Titolo IV

Art. 21.

Disposizioni fiscali e finanziarie

Con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita come appresso:

Sezione II

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 268 - *Tassa.* — Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.

I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.

Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 269 - *Contribuenti.* — La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Art. 270 - *Tariffa.* — La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale.

I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50 % per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.

Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.

Art. 271 - *Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.* — La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per le quali si applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288.

Art. 272 - *Delegazioni.* — A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.

Art. 22.
Proroghe

Nei riflessi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per il primo anno di applicazione della tassa stessa sono prorogati di tre mesi i termini previsti dai primi commi degli articoli 273, 274, 276, 277 e 286 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 23.
Agevolazioni agli investimenti

Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di società consortili anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce ammodernamenti.

In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresì dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti.

Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75 % non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalità ed i criteri riportati nei precedenti commi.

Titolo V
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24.

Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Art. 25.

I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d*), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 26.

Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 27.

I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Chiunque, effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17.

Art. 28.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 29.

Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad 1 anno e dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 30.

Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32, ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa competente.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 31.

Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è prevista apposita autorizzazione, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda alla autorità competente.

La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantità annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti.

Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a L. 3.000.000.

L'autorità competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile.

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera *f*), anche a chiunque intenda effettuare attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 32.

Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se più restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali.

Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera *f*), i soggetti di cui all'art. 31, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti.

Ai contravventori all'obbligo di cui al comma precedente si applica la pena prevista all'art. 31, terzo comma.

Art. 33.

Per la prima applicazione le competenze di cui allo art. 4, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), sono esercitate entro il 31 dicembre 1983.

Le competenze di cui all'art. 6, lettere *a*), *b*), *f*), sono esercitate entro 18 mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.

Le regioni stabiliscono il termine entro cui gli impianti e le attrezzature esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto.

Tale termine non potrà, comunque, superare il 31 dicembre 1986.

Art. 34.

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

Spadolini — Abis — Colombo — Andreatta — Darida — Altissimo — Marcora — Rognoni — De Michelis — Nicolazzi — Formica — Aniasi — Bartolomei

Visto, il Guardasigilli: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 14

ALLEGATO

1) Arsenico e suoi composti;
2) Mercurio e suoi composti;
3) Cadmio e suoi composti;
4) Tallio e suoi composti;
5) Berillio e suoi composti;
6) Composti di cromo esavalente;
7) Piombo e suoi composti;
8) Antimonio e suoi composti;
9) Fenoli e loro composti;
10) Cianuri, organici ed inorganici;
11) Isocianati;
12) Composti organcalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
13) Solventi clorurati;
14) Solvènti organici;
15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
17) Composti farmaceutici;
18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
19) Eteri;
20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
21) Amianto (polveri e fibre);
22) Selenio e suoi composti;
23) Tellurio e suoi composti;
24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
25) Metalli carbonili;
26) Composti del rame solubili;
27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1982.

Costituzione del Comitato italiano per l'anno europeo della musica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la decisione adottata nel dicembre 1981 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di proclamare il 1985 « Anno europeo della musica », in adesione alla risoluzione al riguardo votata dal Parlamento europeo;

Ritenuto, in conformità di tale decisione, di costituire un apposito Comitato italiano per l'organizzazione della Campagna promozionale dell'avvenimento a livello nazionale;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni, dagli enti, dalle associazioni, dagli organismi, dalle categorie interessate;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Sentiti i Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato italiano con il compito di promuovere una campagna di informazione ed un programma di iniziative da realizzare ai fini di una più efficace integrazione della musica nel contesto della società moderna.

Art. 2.

Il Comitato italiano per l'anno europeo della musica è composto come segue:

il Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato per la materia, vice presidente;

il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, delegato per la materia, vice presidente;

il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, vice presidente;

l'assessore alla cultura della regione Veneto;

l'assessore alla cultura della regione Lazio;

l'assessore alla cultura della regione Campania;

il capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

il direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore generale degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali;

il capo dell'ispettorato istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione;

il presidente della « R.A.I. - Radiotelevisione italiana »;

il presidente della « Dante Alighieri »;

il direttore dell'istituto per le tradizioni popolari presso la facoltà di lettere dell'Università di Roma;

il direttore del Conservatorio di Roma;

il direttore del Conservatorio di Venezia;

il direttore della Scuola di musica di Fiesole;

il direttore della biblioteca di musica di Bologna presso il Conservatorio;

il direttore del museo degli strumenti musicali di Roma;

il presidente dell'« A.G.I.S. »;

il presidente dell'« A.N.I.C.A. »;

il presidente dell'A.N.E.L.S. (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici);

il sovrintendente dell'ente autonomo « La Fenice » di Venezia;

il sovrintendente dell'istituzione dei concerti e dell'Accademia nazionale di S. Cecilia;

il presidente dell'A.T.I.T. (Associazione teatri italiani di tradizione);

il presidente del « C.I.D.I.M. » (Centro italiano di iniziativa musicale);

il presidente de « I pomeriggi musicali di Milano »;

il presidente dell'orchestra sinfonica « Haydn » di Trento e Bolzano;

il presidente dell'Accademia filarmonica romana;

il presidente dell'Accademia musicale chigiana;

il presidente dell'Istituzione universitaria dei concerti;

il presidente della Sagra musicale umbra;

il presidente del Festival internazionale « Autunno musicale a Como »;

l'amministratore delegato della S.p.a. « Ricordi (Edizioni musicali e dischi) »;

il direttore generale dell'Istituto dell'enciclopedia italiana Treccani;
il dott. Marcello Ruggeri, esperto musicale;
il presidente dell'associazione « Amici della Scala »;
il maestro Luciano Berio, compositore;
il maestro Goffredo Petrassi, compositore;
il maestro Franco Mannino, compositore;
il maestro Carlo Maria Giulini, direttore d'orchestra;
il maestro Riccardo Muti, direttore d'orchestra;
il maestro Salvatore Accardo, violinista;
il maestro Uto Ughi, violinista;
il tenore Luciano Pavarotti, cantante lirico;
il soprano Renata Tebaldi, cantante lirica;
il dott. Luca Di Schiena, esperto musicale;
il dott. Leonardo Pinzauti, critico musicale;
il primo dirigente Franca Di Palma, segretario del comitato.

Art. 3.

Il comitato, in relazione a specifiche esigenze o iniziative da adottare, potrà avvalersi di esperti o rappresentanti di altre amministrazioni, enti, associazioni, organismi e categorie interessate.

Art. 4.

La segreteria del comitato avrà sede presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(6060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1982.

Designazione dei Ministri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982;
Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;
Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;
Ravvisata la opportunità di affidare ad altri Ministri l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Decreta:

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di quelli previsti dall'art. 32 della stessa legge sono designati rispettivamente i Ministri on. prof. Claudio Signorile e on. dott. Vincenzo Scotti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1982

Il Presidente: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1982
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 202

(6098)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1982.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1982;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1982 relativo alla costituzione del nuovo Governo;
Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1982

Il Presidente: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1982
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 203

(6099)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1982.

Accertamento, per le finalità di cui alla legge 27 settembre 1982, n. 683, del tasso medio di inflazione e delle variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 settembre 1982, n. 683 concernente l'elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge il quale demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'accertamento — con le modalità ivi stabilite — del tasso di inflazione, delle variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività, nonché, nell'ipotesi che l'aumento delle retribuzioni lorde medie sia superiore al 16%, l'accertamento se l'eccedenza sia contenuta entro il limite del 50% dell'aumento di produttività;

Vista la nota in data 6 dicembre 1982, n. SP/979, con la quale l'ISTAT ha comunicato, in attuazione della citata legge n. 683 del 27 settembre 1982, le proprie stime in ordine agli indicatori previsti dalla legge medesima e riguardanti l'anno 1982;

Vista la successiva nota del 13 dicembre 1982, n. SP/991, con la quale l'ISTAT ha trasmesso la documentazione contenente criteri seguiti per il calcolo dei suddetti indicatori;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione del CIPE formulata nella seduta del 14 dicembre 1982 nella quale il Comitato ha espresso il parere previsto dall'art. 3 della citata legge n. 683 del 27 settembre 1982, sulla base in particolare delle considerazioni svolte ai punti 1, 2, 3, e conformemente alla suddetta deliberazione;

Decreta:

Per le finalità di cui alla legge 27 settembre 1982, n. 683, sono accertati per l'anno 1982, rispetto alle medie dell'anno 1981, i seguenti indicatori:

tasso medio di inflazione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati . . . . . . + 16,4 %

variazione percentuale delle retribuzioni medie, sulla base dell'indice delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti . . . . + 17,2 %

variazione percentuale della produttività, sulla base dell'indice del valore aggiunto in termini reali per occupato . . . . + 0,8 %

L'eccedenza della variazione percentuale delle retribuzioni medie rispetto al tasso del 16 % risulta superiore al limite del 50 % dell'aumento della produttività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
BODRATO

(6179)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza presentate da enti e da imprese di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande degli enti e delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, nel seguito indicate, intese ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazioni sulla vita a prestazioni indicizzate nonché delle relative opzioni e condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di cui in copia conforme viene trasmessa alle sottoindicate imprese, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni e condizioni di polizza, presentate dagli enti e dalle imprese esercenti il ramo vita che nel seguito vengono elencate:

tariffa (Ce) relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale, indicizzabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio per i primi cinque milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa (Cnu) relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale indicizzabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa (Gnu) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, indicizzabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione del premio versato adeguato in caso di sua premorienza;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente e indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato a scadenza nell'assicurazione mista indicizzata in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato a scadenza nell'assicurazione mista indicizzata in una rendita immediata indicizzabile, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato a scadenza nell'assicurazione mista indicizzata in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente e indicizzabile;

condizioni di polizza delle suindicate tariffe di assicurazione Ce, Cnu, Gnu.

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CUI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO MINISTERIALE

Imprese nazionali

Denominazione	Sede legale
1) S.p.a. Norimberga Maeci vita	Milano
2) Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
3) Soc. cattolica di assicurazione	Verona
4) Soc. Reale mutua di assicurazioni	Torino
5) S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
6) S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
7) S.p.a. Assicurazioni generali	Roma
8) S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana	Roma
9) S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
~~10) Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.~~	~~Torino~~
11) S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni	Roma
12) S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
13) S.p.a. L'Italica vita	Milano
14) S.p.a. La Fondiaria	Firenze
15) S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma
16) S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
17) S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi	Milano
18) S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
19) S.p.a. Lavoro & Sicurtà	Milano
20) S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni	Trieste
21) S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
22) S.p.a. La Pace	Milano
23) S.p.a. Veneta vita	Padova
24) S.p.a. La Previdente	Milano
25) S.p.a. R.A.S. L'Assicuratrice italiana	Milano
26) S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale	Torino
27) La Venezia assicurazioni S.p.a.	Trieste
28) S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
29) S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni	Torino
30) S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol	Bologna
31) S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
32) S.p.a. La Fiduciaria vita	Bologna
33) S.p.a. Savoia vita	Milano
34) S.p.a. La Piemontese vita	Torino
35) S.p.a. Ausonia vita	Milano
36) S.p.a. Lloyd Italico vita	Genova
37) S.p.a. Norditalia vita	Milano
38) S.p.a. Mediolanum vita	Milano
39) S.p.a. La Nationale vita	Roma
40) S.p.a. Edera vita	Trento

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione straniere

Denominazione	Sede legale
1) Abeille Paix Vie	Milano
2) Mutuelle Générale Française Vie	Milano
3) Les Assurances Générales de France-Vie	Roma
4) Winterthur	Milano
5) Union des Assurances de Paris-Vie	Genova
6) Vita	Milano
7) G.A.N. Vie	Roma

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6058)

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 maggio 1982, della Società reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una « clausola di rivalutazione delle prestazioni » integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la « clausola di rivalutazione delle prestazioni », integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assi-

curazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942, presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6109)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 169.681.147 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1982, ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il 2° programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto il proprio decreto, in data 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 147, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria, la somma di L. 178.167.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 11694, resa in data 1° settembre 1982, dal presidente della regione Umbria, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 820.763.435, relativamente all'anno 1980 (2° programma triennale);

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980, nel limite di L. 169.681.147;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 169.681.147, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 200

(5915)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 novembre 1982.

Adeguamento delle quote d'imbarco relative agli uffici di collocamento gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 16 marzo 1926, n. 562, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Visto l'art. 9 della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa alla istituzione di « uffici movimento ufficiali » della marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerato che le quote a carico degli armatori previste dal decreto ministeriale 27 giugno 1977 risultano inadeguate per fronteggiare le spese a carico della gestione degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli;

Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare le predette quote di imbarco solo per gli uffici di cui sopra;

Decreta:

Le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli per l'imbarco, effettuato per mezzo degli uffici stessi, dei marittimi con le qualifiche sottoindicate o assimilate, sono stabilite nella seguente misura per ciascun marittimo:

ufficiali	L. 8.000
allievi ufficiali	» 6.500
sottufficiali	» 6.000
marinai, fuochisti, carbonai e camerieri	» 5.000
giovanotti e mozzi di coperta, camera e cucina	» 3.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblica medesima.

Roma, addì 2 novembre 1982

Il Ministro: MANNINO

(5995)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 ottobre 1982.

Istituzione del comitato speciale per gli interventi nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982 che individua tra le « aree di crisi » l'intera regione Calabria;

Vista la nota prot. 389/SP del 27 settembre 1982 fatta pervenire dal presidente della giunta regionale della Calabria;

Visto in particolare l'art. 10, primo comma, n. 2, del citato testo unico;

Considerata la gravità della situazione emergente in relazione ad un'area, quale la regione Calabria, il cui reddito pro-capite è all'ultimo posto nell'ambito della Comunità economica europea ed il cui tasso di utilizzo della forza lavoro disponibile è particolarmente basso;

Ritenuta l'opportunità di misure atte a verificare, con continuità e coordinazione, lo stato delle iniziative pubbliche di supporto all'economia regionale ed in particolare di piani e progetti relativi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ritenuta la opportunità di elaborare altresì, sulla base dei dati acquisiti, misure particolari e globali atte a dare nuovo impulso all'intervento straordinario nella suddetta regione, anche al fine di evitare il crescere di tensioni sociali ed il defluire delle stesse in sviluppi di delinquenza organizzata;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il comitato speciale per gli interventi nella regione Calabria, con funzione di conferenza permanente.

Il comitato è presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto dal delegato di cui all'art. 2 del presente decreto, dal presidente della regione Calabria, dall'assessore al bilancio, programmazione ed interventi straordinari della regione Calabria, dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno e dal segretario generale del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 2.

Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituita altresì una commissione tecnica con i seguenti compiti:

1) acquisizione di dati e valutazione dello stato di attuazione degli interventi ordinari e straordinari da effettuarsi nella regione Calabria;

2) elaborazione di proposte di indirizzo, coordinamento ed accelerazione degli interventi predetti;

3) studi e ricerche per la definizione di nuovi interventi per la piena utilizzazione delle risorse disponibili nella regione Calabria.

La commissione, presieduta da un delegato del Ministro, è composta da funzionari ed esperti di cui allo art. 11 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, dai dirigenti della Cassa per il Mezzogiorno responsabili delle ripartizioni « a » (progetti idrici), « b » (progetti territoriali), « c » (progetti promozionali), « d » (sviluppo industriale), dal responsabile del dipartimento Calabria, da rappresentanti regionali ed — eventualmente — di enti collegati.

La commissione tecnica riferisce periodicamente in sede di conferenza permanente di cui all'art. 1 circa la attività svolta e formula articolate proposte operative.

Art. 3.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 2 la commissione acquisisce direttamente tutte le informazioni necessarie, anche presso le altre amministrazioni statali.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione si avvale di un ufficio di segreteria il cui responsabile è anche segretario del comitato di cui all'art. 1.

L'ufficio di segreteria si compone di quattro funzionari ed esperti e di quattro unità con funzioni di concetto ed esecutive.

Roma, addì 25 ottobre 1982

Il Ministro: SIGNORILE

(6061)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1982.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1982, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101 normale e meccanografico).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1982, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

MOD. 101 (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di ....
il .... n° ....

Ufficio II. DD. di .... oppure Centro di Servizio di .... n° ....

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1982 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti – stipendi, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, pensioni (IV), ecc. – (al netto di L. .... per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile . . . . . L.
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . . L.
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
4. Ditta / Amm.ne .... L.
5. " .... L.
6. " .... L.
7. Totale (4+5+6) . . . . . L.
8. Totale emolumenti imponibili (1+2+7) . . . . . L.
9. *Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili* (V) . . . . . L.
10. Detrazioni d'imposta applicate
11. Quota esente . . . . . L.
12. Coniuge a carico . . . . . L.
13. Figli a carico (N. ....) . . . . . L.
14. Altri familiari a carico (N. ....) . . . . . L.
15. Spese di produzione . . . . . L.

15 bis. Ulteriore detrazione (art. 3 L. 24/4/1980, n. 146 e successive modificazioni) . . . . . L.

16. Oneri e spese personali . . . . . L.
17. Totale *detrazioni* (11+12+13+14+15+15 bis+16) . . . . . L.
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . . L.
19. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . . L.
20. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (17+18+19−9) . . . . . L.
21. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (18+19−20) . . . . . L.

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 5. (V) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 9.

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1983 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 - Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
   a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);
   semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1982 redditi superiori a L. 1.350.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 - Per i redditi di pensione il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico. Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'Inps e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato mod. 201 (pensioni tesoro - inps - enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

6 - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1982, l'ammontare di 3.500.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 3.500.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 e 201.

7 - Barrare la casella (SEZ. II) se:
   - vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1982;
   - se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1982 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

8 - Prospetto dati e notizie particolari:
   - tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

9 - L'imposta da indicare al punto 9 della Sez. III è quella ridotta del 3% qualora dal decreto previsto dall'art. 3 della legge 27 settembre 1982, n. 683, risultano accertate le condizioni di cui al successivo art. 4.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1982 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA *c)*; la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati [1]
02	Operai e assimilati [2]
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari [3]
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri dei Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA *c*)

CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 *Pesca e allevamenti in acque dolci*
- 0220 *Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari*
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- *1200 Combustibili nucleari*
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi.
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- *1700 Produzione e distribuzione di gas*
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, *di telecomunicazioni e affini*
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- *2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo* non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- *2910 Industria cotoniera*
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- *3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili*
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- *3503 Costruzioni edilizie non residenziali*
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da *cereali non specificati*
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari non altrove classificati
- *4023 Combustibili solidi.*
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi *di animali, ecc.) esclusi* i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- *4222 Pelletterie e articoli da viaggio*
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 *Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie,* e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- *4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili;* saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- *4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti* autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- *6110 Imprese di gestione esattoriale*
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- *6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)*
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)
- *6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili* alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di interesse generale
- 7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimil[illegible]
- 8100 *Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultor*[illegible] [illegible]ilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinat[illegible]
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, a[illegible]tratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architet[illegible]
- 8700 Matematici, stat[illegible] economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 G[illegible] industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 A[illegible] assimilati
- 9100 A[illegible] ersa e assimilati
- 9300 [illegible]omi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 94[illegible] [illegible]e attività professionali

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22. Emolumenti (al netto di L. |_|_|_|_|_| per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. |_|_|_|_|_|

23. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1980 . . . . L. |_|_|_|_|_|

25. 1981 . . . . L. |_|_|_|_|_|

26. Retribuzione media . . . . L. |_|_|_|_|_|

27. Aliquota applicata |_|_|,|_|_| %

28. Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . L. |_|_|_|_|_|

29. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, l. 2/12/1975, n. 576) . . . . L. |_|_|_|_|_|

30. Ritenuta fiscale operata (28−29) . . . . L. |_|_|_|_|_|

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31. Data inizio rapporto: giorno |_|_| mese |_|_| 1982

32. Data fine rapporto: giorno |_|_| mese |_|_| 1982

33. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) |___|

Data .... Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ....

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N° |_|

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI |_|_|_|_|	POTENZA IN CAVALLI |_|_|_|_|				N° |_|

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1982, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '80 e '81 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

* SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1982 redditi superiori a lire 1.350.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di
il n°

Ufficio II.DD. di
oppure
Centro di Servizio di
n°

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1982 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, TREDICESIMA E ALTRE MENSILITÀ, PENSIONI (IV) AL NETTO DEI CONTRIBUTI | CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE (V)

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE

11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 FIGLI A CARICO (N°)	14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°)	15 SPESE DI PRODUZIONE	15 bis ULTERIORE DETRAZIONE	16 ONERI E SPESE PERSONALI	17 TOTALE DETRAZIONI (11+12+13+14+15+15 bis+16)

RITENUTE FISCALI OPERATE

18 DAL DATORE DI LAVORO	19 DA TERZI	20 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE COL DATORE DI LAVORO (17+18+19−9)	21 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NEL MOD. 740 (18+19−20)

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. PER CONTRIBUTI) .... L.

23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI

24 ANNO 1980	25 ANNO 1981	26 RETRIBUZIONE MEDIA	27 ALIQUOTA %	28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27)

29 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)

30 RITENUTA FISCALE OPERATA (28−29)

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 INIZIO RAPPORTO			32 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1982			1982

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 8. (V) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 9.

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1983 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante). I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 - Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1982 redditi superiori a L. 1.350.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera c) purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 - Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico. Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'Inps e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato mod. 201 (pensioni Tesoro - Inps - Enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

6 - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1982, l'ammontare di L. 3.500.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 3.500.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 e 201.

7 - Barrare la casella (SEZ. II) se:

- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1982;
- se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1982 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

8 - Prospetto dati e notizie particolari:

- tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

9 - L'importo da indicare al punto 9 della SEZ. III è quello ridotto del 3% qualora dal decreto previsto dall'art. 3 della legge 27 settembre 1982, n. 683, risultano accertate le condizioni di cui al successivo art. 4.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1982 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c) riportata nel modello non meccanografico. La qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N°

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI	POTENZA IN CAVALLI				N°

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1982, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '80 e '81 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno **1982** redditi superiori a lire **1.350.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

DECRETO 10 novembre 1982.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1982, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello 201 (pensioni Tesoro-I.N.P.S.-enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1982, nonché delle ritenute di acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

Mod. 201 (pensioni Tesoro - Inps - Enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO F. - *Imposte* - 606

ENTE EROGANTE

CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1982 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	17 - TOTALE DETRAZIONI	21 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 - IMPORTO ARRETRATI	27 - ALIQUOTA %	29 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	30 - RITENUTA FISCALE OPERATA

ESTREMI DELLA PENSIONE

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

AVVERTENZE

1. Il pensionato che nell'anno 1982 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.

2. Il presente certificato deve essere invece allegato alla dichiarazione dei redditi mod. 740/83 qualora il pensionato nell'anno 1982, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:

   a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;

   b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;

   c) ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati nel presente certificato, e, negli anni 1980 e 1981 ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione.

   N.B. La dichiarazione dei redditi mod. 740/83 non deve essere presentata, né parimenti vanno presentati i certificati modd. 101 e 201, se il pensionato ha posseduto nell'anno 1982 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 3.500.000 (somma degli importi del punto 8 dei modd. 101 e 201).

3. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1982 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare il mod. 740/83.

(6018)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1982.

Autorizzazione al Mediocredito abruzzese ad effettuare le operazioni di credito turistico alberghiero di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 45 del citato testo unico n. 218, il quale prevede, al primo comma, che alla concessione dei mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del Tesoro;

Vista la richiesta del Mediocredito regionale abruzzese intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni;

Ritenuto che tale richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico e alberghiero di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

(6101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano e unità produttiva in Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera (Venezia), Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Fombio (Milano), Livorno, Mantova, Linate e Rho (Milano) compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyrup & C. di Casoria, in liquidazione, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del Sud, con sede in Napoli e stabilimenti in Barra, Agnano e Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1982 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del Sud, con sede in Napoli e stabilimenti in Barra, Agnano e Casoria (Napoli), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriera Fenotti & C., con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriera Fenotti & C., con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura F.lli Fila S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cossato (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lacedelli, stabilimento di Campo Tures (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1982 al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Monbianco, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimento in Gargallo (Novara), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corà, con sede e stabilimento in Francavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istittuo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMA - Industria macchine di Alano S.p.a., con sede legale e amministrativa a San Bonifacio (Venezia) e stabilimento ad Alano Piave (Belluno), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.R.I., con sede e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia, con sede in Segramigno Monte (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Targetti Sankey di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ariston, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Colced S.a.s. di Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Predalva acciaieria e ferriera di Pian Camuno (Brescia), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e stabilimento in Netro (Vercelli), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Rocci, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastofer, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Marinelli - Installazioni elettriche industriali, con sede in Napoli, direzione ed uffici in San Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Marinelli - Installazioni elettriche industriali, con sede in Napoli, direzione ed uffici in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.C.D., con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IM.SI., con sede in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IM.SI., con sede in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 23 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 25 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 25 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Varese, è prolungata al 27 febbraio 1982. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vagnone & Boeri, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lames S.p.a., con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S. Deo, con sede in Napoli, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta l'Elettrometallurgica, con sede in Cuorghè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6026)

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bacino di carenaggio di Trapani al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bacino di carenaggio di Trapani, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(6069)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia a r.l. « Edimil », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia a r.l. « Edimil », in Roma, costituita il 21 febbraio 1973 con atto a rogito del notaio Franco Maria Gargiullo ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avv. Lucio Ghia.

(5882)

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti in Livorno e provincia, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, avente decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti in Livorno e provincia, è così determinato:

L. 220 per ogni giornata e per ventisei giornate al mese.

(5883)

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti di tutte le categorie compresi i dipendenti dai proprietari di fabbricato operanti in Roma e provincia, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982, avente decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti di tutte le categorie compresi i dipendenti dai proprietari di fabbricato operanti in Roma e provincia, è così determinato:

a) *Personale dipendente dai proprietari di fabbricato*:

comune di Roma:

alloggio	L. 12.970
riscaldamento	» 1.775
luce	» 590

provincia di Roma:

alloggio	L. 6.485
riscaldamento	» 1.775
luce	» 590

b) *Personale dipendente di tutte le categorie*:

vitto: L. 32.975 mensili per due pasti;
vitto: L. 16.485 mensili per un pasto:
alloggio: L. 6.030 mensili.

c) *Personale dipendente di tutte le categorie*:

pane	L. 27
primo piatto	» 90
secondo piatto	» 196
pasto completo comprensivo del vino	» 337

(5884)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di farmacologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto indicato:

Facoltà di architettura:

istituto di fondamenti dell'architettura . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5979)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5980)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geochimica applicata . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto:

diploma di laurea in scienze geologiche ovvero diploma di laurea in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5978)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia ed istologia patologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto:

licenza di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(5977)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciati da Istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(5982)

Concorso a posti di operaio di seconda categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso la Scuola normale superiore di Pisa per la qualifica di mestiere di guardarobiere con mansioni di stireria.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al direttore della Scuola normale superiore di Pisa - **Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(5976)

Concorso a posti di infermiere generico presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . . . posti **2**

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5981)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di scienze politiche Via del Santo, 28 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di scienze politiche - Via del Santo, 28 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 8 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze statistiche, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via VIII Febbraio - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1983 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di magistero - Piazza Capitaniato, 3 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Riviera A. Mussato, 97, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di magistero - Piazza Capitaniato, 3 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Giustiniani n. 2 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Via Loredana, 10 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Loredan, 2 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Marzolo n. 8 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Vicolo Osservatorio n. 5 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 6 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline, n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Belzoni, 7 - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Belzoni n. 7 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Belzoni, 7 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 96, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di farmacia - Via Orto Botanico, 15 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 22 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di ingegneria - Via Marzolo, 9, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Belzoni, 7 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - facoltà di ingegneria - Via Marzolo n. 9, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Marzolo n. 9 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 febbraio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Rudena n. 3 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 130, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Gradenigo, 6/A - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 12;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9.

(5974)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Istituto di zoologia - Via Università, 12 - Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Istituto di zoologia (aula esercitazioni) - Via Università, 12 - Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 8 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - istituto di fisica - Via d'Azeglio, 85 - Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 8 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - istituto di zootecnica, alimentazione e nutrizione, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 150, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - istituto malattie inf. prof. e pol. vet. - Via del Taglio, Cornocchio - Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 12 gennaio 1983, ore 8,30.

(5973)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina - istituto clinica chirurgica - secondo policlinico - Università di Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 12 gennaio 1983, ore 9;
secondo prova: 13 gennaio 1983, ore 9.

(5972)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere nel ruolo del personale della ex carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1982, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 150, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 ottobre 1982, si svolgeranno in Roma nei giorni 25 e 26 febbraio 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(6007)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1982, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 149, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 ottobre 1982, si svolgeranno in Roma nei giorni 8 e 9 febbraio 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(6008)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

A modifica di quanto indicato dal terzo comma dell'art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, a centosessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982 e del successivo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982, si comunica che il diario relativo alla prova scritta del concorso medesimo sarà reso noto nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1983.

(6009)

MINISTERO DEL TESORO

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1982, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, dei giorni 21 e 22 gennaio 1983.

(6010)

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Il diario della prova scritta del concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1983.

L'elevato numero di domande complessivamente pervenute non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6011)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventidue posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1983.

L'elevato numero di domande complessivamente pervenute non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6012)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Annullamento del punto 7 dell'art. 5 dell'ordinanza 4 giugno 1982 concernente il concorso a settantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978, con il quale sono stati rideterminati i criteri e i coefficienti numerici per la formazione delle graduatorie relative ai concorsi per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere previsti dall'art. 1 legge 9 gennaio 1973, n. 3;

Visto l'art. 5 del bando di concorso bandito da questa direzione provinciale di Belluno, nel quale è stato riportato erroneamente il punto 7 relativo alla valutazione del diploma di dattilografia e stenografia;

Sentita la commissione provinciale ULA;

Ordina:

L'annullamento del punto 7 dell'art. 5 dell'ordinanza prot. numero 17185/4/10 del 4 giugno 1982, registrata alla Corte dei conti di Venezia il 15 giugno 1982, registro n. 4, foglio n. 332, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 il 30 luglio 1982.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Belluno, addì 19 ottobre 1982

Il direttore provinciale: GUGLIELMO

Registrata alla Corte dei conti di Venezia, addì 26 ottobre 1982
Registro n. 8 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 16

(5989)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 341 del 13 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di cura e di riposo «Giovanni XXIII» ed opere pubbliche annesse, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di applicato dattilografo ed un posto di geometra.

Azienda municipale trasporti di Catania: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di impiegati comuni, a settantatre posti di conducenti di linea, a dieci posti di segretari.

ATM - Azienda consortile, in Piombino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'azienda.

Casa di riposo «Giovanni XXIII», in Chieri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cuoco/a.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823430)